



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE XXI – Registro imprese

Risoluzione n. 24170 del 12 febbraio 2013

Oggetto: quesito concernente la procedura per l'avvio e la modificazione di un'attività economica.

Con mail del 7 gennaio u.s., codesta Associazione rivolgeva allo scrivente Ministero un quesito in materia di attività di molitura, con particolare riferimento alla sorte della vidimazione annuale delle licenze di macinazione, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 147 del 2012.

Domanda altresì codesta Associazione di conoscere la sorte dei provvedimenti di licenza rilasciati antecedentemente all'entrata in vigore della norma dello scorso anno.

L'articolo 18 del decreto legislativo 147 ha attuato la regola generale dettata dal combinato disposto degli articoli 14 e 17 del decreto legislativo 59 del 2010 (recepimento della direttiva servizi, di cui il citato decreto 147 ne costituisce il correttivo) secondo cui il modello procedimentale ordinario per le attività di servizi è quello della SCIA (salve le eccezioni coperte da motivi imperativi di interesse nazionale).

Al fine di chiarire definitivamente i dubbi sollevatisi in sede di attuazione del decreto legislativo 59 del 2010, con riferimento all'attività di molitura, il legislatore è intervenuto, in sede di correttivo precisando che anche l'attività in parola è soggetta al regime della segnalazione certificata di inizio attività.

Orbene, la SCIA è qualificata dalla assenza di un provvedimento, ed anzi, per espressa volontà legislativa, prende luogo dei provvedimenti di licenza. Proprio per tale motivo, non esistendo un provvedimento (in forma di licenza), appare impossibile procedere ad una vidimazione dello stesso. L'attività di verifica dinamica eventuale sul mantenimento dei requisiti in capo alle imprese, resta regolata dai principi generali della legge 241 del 1990.

Al di là di questa chiarificazione di carattere letterale e sistematico è evidente che, anche spostando l'interpretazione su un aspetto più propriamente teleologico, la volontà del legislatore è stata quella di semplificare la fattispecie, evitando dei controlli a volte concomitanti tra Enti differenti, le verifiche annuali successive e comunque tutta una serie di adempimenti burocratici non sostenibili e di impatto negativo sull'impresa in termini di tempo.

Ovviamente non rientra nella volontà del legislatore quella di creare tra soggetti operanti nello stesso settore merceologico, un regime a due velocità, a seconda del momento in cui si è proceduto all'avvio dell'attività. Se infatti oggi l'unica via d'accesso all'attività è quella regolata dall'articolo 80 *sexies* del decreto 59 del 2010 (novellato), fondata sulla SCIA, restano fermi i provvedimenti autorizzatori (emanati in forma di licenza) resi nel previgente sistema normativo, con la medesima efficacia delle segnalazioni certificate rese a norma del citato articolo 80 *sexies*.

Per lo stesso motivo non è oggi possibile prevedere un peggiore regime per coloro i quali esercitano l'attività molitoria in virtù di licenza, imponendo loro la vidimazione annuale della stessa.

Ne consegue che, tanto per i molitori abilitati in virtù di SCIA presentata a norma dell'articolo 80 *sexies*, quanto per quelli abilitati in virtù di licenza (secondo le regole precedenti il decreto 147 del 2012), non è dovuta la vidimazione annuale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)